

Deliberazione 7 ottobre 2010, numero 67

Oggetto: accordo di programma per la realizzazione di un parco fotovoltaico in Gavardo – delega alla CM di Valle Sabbia

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (**TUEL**) e s.m.i.;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 34 – accordi di programma - del TUEL: *“1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.*
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del

Governato nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto”;

preso atto della dottrina prevalente, secondo la quale la sottoscrizione dell'accordo di programma non necessariamente deve essere preceduta da una deliberazione giuntale o consiliare di approvazione dello schema (così **Enrico Maggiora, “Il diritto degli enti locali” E. Maggiora, Giuffré Editore Spa, Milano 2002**), fermo restando che qualora l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco dovrà essere oggetto di ratifica (quindi successivamente alla stipulazione) da parte dell'organo consiliare;

ritenuto di approvare, comunque, in via preliminare lo schema di accordo di programma – che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale – in ossequio dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

premesso che:

- la CM di Valle Sabbia, tra le innumerevoli (e meritevoli) iniziative di livello sovracomunale, ha avviato un ambizioso progetto nel campo delle energie sostenibili che prevede la **realizzazione di un impianto fotovoltaico in gestione associata sovracomunale** per la produzione di energia elettrica da destinare agli edifici pubblici ed alla pubblica illuminazione;
- il progetto consentirà sensibili risparmi per l'approvvigionamento di energia elettrica da parte dei comuni, con evidenti risvolti positivi in termini di riduzione delle emissioni nocive in atmosfera;
- il parco fotovoltaico sarà realizzato sul territorio comunale di Gavardo per una potenza di 6 megawatt;
- il 21 luglio 2007 (deliberazione 1960) l'assemblea della CM ha preso atto del testo dell'accordo di programma con il quale i comuni conferiranno alla CM formale delega per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per la successiva distribuzione dell'energia;

esaminato l'allegato schema di Accordo di Programma, per facciate scritte tre e parte della quarta;

ritenuto di approvare il suddetto documento ed invitare il Sindaco a sottoscrivere l'accordo;

verificato che l'intesa non comporta modificazioni degli strumenti urbanistici comunali;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma, per facciate scritte tre e parte della quarta;
3. di invitare il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, a sottoscrivere il suddetto Accordo di Programma;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).